Gazzetta Ufficiale

DEL REGNO D'ITALIA

Anno 1910 — **ROMA — Sabato, 8 gennaio** — **Numero 5**

DIREZIONE
Via Larga nel Palazzo Baleani

Si pubblica in Roma tutti i giorni non festivi

AMMINISTRAZIONE
Via Larga nel Palazzo Baleani

Abbonamenti

	anno	semestre	trimestre
In Roma, presso l'Amministrazione:	L. 32	L. 17	L. 9
» a domicilio e nel Regno	» 36	» 19	» 10
Per gli Stati dell'Unione postale:	» 80	» 41	» 22

Per gli altri Stati si aggiungono le tasse postali

Gli abbonamenti si prendono presso l'Amministrazione e gli Uffici postali; decorrono dal 1° d'ogni mese.

Inserzioni

Atti giudiziari . . . . L. 0.25 } per ogni linea o spazio di linea
Altri annunzi . . . . » 0.30 }

Dirigere le richieste per le inserzioni esclusivamente alla *Amministrazione della Gazzetta*.

Per le modalità delle richieste d'inserzioni vedansi le avvertenze in testa al foglio degli annunzi.

Un numero separato in Roma cent. **10** *— nel Regno cent* **15** *— arretrato in Roma cent* **20** *— nel Regno cent.* **30** *— all' Estero cent* **35**
Se il giornale si compone d'oltre 16 pagine, il prezzo aumenta proporzionatamente.

SOMMARIO

PARTE UFFICIALE

LEGGI E DECRETI

Il numero 805 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene la seguente legge:

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

In ogni scuola pubblica primaria o media, maschile e femminile, è obbligatorio per gli alunni un corso di educazione fisica.

L'autorità scolastica locale, prima di concedere i permessi d'apertura d'Istituti privati per l'insegnamento primario e medio, dovrà accertarsi che siasi provveduto a norma di legge anche per quanto riguarda la educazione fisica degli alunni.

Art. 2.

L'educazione fisica comprende: la ginnastica propriamente detta, i giuochi ginnici, il tiro a segno, il canto corale e gli altri esercizi educativi atti a rinvigorire il corpo ed a formare il carattere.

Art. 3.

Nelle scuole elementari è destinata all'educazione fisica non meno di mezz'ora per giorno in ciascuna classe.

Per le scuole medie nella formazione degli orari si provvede in modo che, senza aumentare l'attuale numero complessivo delle ore settimanali rispetto a tutte le discipline, compresa la ginnastica, ne siano riservate all'educazione fisica almeno tre, in ciascuna classe, da ripartirsi opportunamente fra i giorni di scuola.

All'aumento d'orario per l'educazione fisica nelle scuole medie, in confronto dell'attuale, si procede a mano a mano che sia provveduto alla nomina degli insegnanti mediante i concorsi di cui negli articoli 15 e 20 e giusta le norme di attuazione di cui all'art. 21.

Il riparto degli alunni per l'educazione fisica può farsi indipendentemente dalla formazione delle classi per le altre discipline purchè ogni squadra ginnastica non oltrepassi i quaranta alunni.

Art. 4.

Non meno di una volta al mese, gli alunni delle scuole elementari superiori e delle scuole medie faranno passeggiate ginnastiche, aventi anche interesse storico, scientifico ed artistico.

Sono obbligati a parteciparvi l'insegnante di educazione fisica e quelli delle altre discipline, per le quali la passeggiata ha speciale interesse.

Art. 5.

Nessun alunno delle scuole primarie superiori e medie può essere promosso da uno ad altro anno di corso e nessuno può conseguire la licenza o altro attestato finale se non abbia riportato la nota di frequenza, di profitto e di buona condotta nell'educazione fisica, in conformità delle norme di attuazione di cui nell'art. 24.

Le stesse norme determineranno i casi di esenzione da siffatti obblighi per gli alunni delle scuole primarie e medie, escluse le normali, nonchè i criteri di valutazione del profitto.

Art. 6.

Alla fine di ogni anno l'insegnante di educazione fisica compila una relazione sull'andamento dei corsi e sul profitto degli alunni.

Le relazioni, con le osservazioni del capo di ciascun Istituto, sono trasmesse in riassunto, a mezzo dei provveditori agli studi, al Ministero della pubblica istruzione.

Art. 7.

Ogni edificio scolastico, nel quale siano scuole medie, deve essere provveduto di una palestra coperta e di una annessa area scoperta ad uso di campo di giuochi.

Per gli edifici esistenti, la palestra e l'annesso campo di giuochi possono anche essere distaccati dalla scuola purchè a breve distanza.

Fermo restando l'obbligo ai Comuni, o agli altri enti tenuti per legge di somministrare i locali scolastici e il materiale non scientifico, di provvedere le palestre e i campi di giuochi, coi relativi arredamenti, i mutui contemplati dall'art. 6 della legge 15 luglio 1900, n. 260, saranno concessi anche per la costruzione delle palestre e dei campi di giuochi di cui al comma precedente.

Art. 8.

Escluse tutte le ore che, per esercitazioni della scolaresca, siano necessarie a giudizio del capo dell'Istituto e dell'insegnante di educazione fisica, le palestre delle scuole medie possono essere concesse dal Municipio anche per le esercitazioni di Società ginnastiche ed altre sportive.

Art. 9.

Nelle Università e negli Istituti superiori è impartito nel modo proposto dalla rispettiva Facoltà di medicina un corso semestrale di educazione fisica.

Devono iscriversi a tale corso, e frequentarlo, gli studenti universitari che aspirano al diploma d'insegnante nelle scuole medie, per qualsiasi disciplina.

Art. 10.

Le scuole normali di ginnastica di Roma, Torino e Napoli sono trasformate dal 1° ottobre 1910 in Istituti di magistero per l'abilitazione all'insegnamento della educazione fisica nelle scuole medie, così maschili come femminili.

I locali e gli arredamenti di tali Istituti sono a carico dei rispettivi Comuni.

Il ruolo organico del personale e i relativi stipendi ed assegni sono determinati dalla tabella *A* annessa alla presente legge.

Salvo le disposizioni transitorie della tabella stessa per il personale attualmente in servizio, gli uffici di ruolo negli Istituti di magistero per l'educazione fisica non sono cumulabili con altri di ruolo. Alle cattedre di ruolo si provvede per concorso.

Art. 11.

Il diploma di abilitazione all'insegnamento dell'educazione fisica nelle scuole medie è rilasciato esclusivamente dagli Istituti di magistero di cui nel precedente articolo.

Per essere iscritto in detti Istituti è necessario aver conseguita la licenza liceale d'Istituto tecnico o di scuola normale, aver superato un esame di ginnastica pratica, e aver subìto una visita medica che accerti la sana costituzione dell'aspirante.

I corsi dell'Istituto si compiono in due anni e comprendono:

1° nozioni di anatomia;

2° fisiologia ed igiene, applicate all'educazione fisica;

3° metodologia, storia ed estetica applicate all'educazione fisica:

4° ginnastica teorica e pratica e giuochi ginnici;

5° scherma, tiro a segno e tecnica militare, voga e nuoto;

6° canto corale.

Art. 12.

I laureati e gli studenti regolarmente iscritti al quarto anno di Università o Istituto superiore, che abbiano superato gli esami universitari di fisiologia, anatomia, igiene, sono ammessi all'esame di abilitazione negli Istituti di magistero per l'educazione fisica, con dispensa dalle prove in quelle materie nelle quali abbiano conseguito l'approvazione all'Università.

Gli abilitati a tutto l'anno scolastico 1909-910 all'insegnamento della ginnastica nelle scuole medie, che posseggono i titoli di cultura di cui al precedente articolo, possono, durante un quinquennio, presentarsi all'esame

per il conseguimento del nuovo diploma di abilitazione istituito con la presente legge, con dispensa dal frequentare il corso.

Qualora essi da un triennio si trovino in servizio quali insegnanti di ginnastica in scuole medie governative o pareggiate, possono aspirare al conseguimento del diploma stesso per titoli, secondo le norme di attuazione di cui nell'art. 24 della presente legge.

Gli abilitati a tutto l'anno 1909-910 potranno essere ammessi all'esame pel conferimento del nuovo diploma, anche se non posseggano la licenza di una scuola media di secondo grado, qualora la Giunta del Consiglio superiore giudichi sufficienti all'uopo i loro titoli; o qualora, prima dell'esame, superino presso una R. scuola normale le prove d'italiano e di scienze naturali, secondo i programmi per la licenza dalla scuola stessa.

Art. 13.

Agli effetti dell'art. 1 delle leggi 8 aprile 1906, numeri 141 e 142, gli Istituti di istruzione classica, quelli d'istruzione tecnica e nautica, le scuole normali e le complementari si considerano, per quanto riguarda lo insegnamento dell'educazione fisica, dello stesso ordine e grado.

Art. 14.

Gli insegnanti di educazione fisica delle scuole medie, nominati per concorso bandito dopo la promulgazione della presente legge, apparterranno alla categoria *A* del terzo ordine di ruoli, di cui alle tabelle *A* o *B*, annesse alla legge 8 aprile 1906, n. 142.

L'obbligo dell'orario settimanale sarà per essi di 15 ore; la retribuzione per ogni ora impartita oltre tale limite sarà di L. 75 annue e le ore settimanali d'insegnamento non potranno essere, in nessun caso, più di 30.

Per ogni altro effetto di legge gl'insegnanti di educazione fisica sono equiparati a quelli delle altre materie dello stesso ordine di ruoli.

Art. 15.

Ai concorsi per insegnante di educazione fisica non sono ammessi che gli abilitati all'insegnamento degli Istituti di magistero, di cui nell'art. 11, salvo, in via transitoria, quanto dispone l'art. 20.

Art. 16.

Nella determinazione dei ruoli organici, ai sensi degli articoli 2 e 11 della legge 8 aprile 1906, n. 142, si terrà conto che, entro il limite massimo d'orario di cui all'art. 14, debba essere affidato, sempre quando sia possibile, agli insegnanti di educazione fisica un secondo Istituto o un secondo corso completo dello stesso Istituto, con retribuzione per l'eccedenza di orario.

Si terrà pur conto che l'insegnamento di educazione fisica possa essere affidato per incarico nello stesso Istituto al professore d'altra materia, purchè fornito del diploma di cui all'art. 11 e purchè non gli derivi, complessivamente, un orario superiore alle ore 28.

Nella scuola normale femminile la insegnante del corso normale avrà l'obbligo dello stesso insegnamento in quello complementare, che lo precede nella medesima scuola, con retribuzione per l'eccedenza d'orario.

Art. 17.

L'istituzione dei nuovi posti di ruolo, richiesti dagli organici di cui al precedente articolo, sarà fatta gradualmente, in relazione alla possibilità di provvedere a nuove nomine in conformità delle disposizioni della presente legge.

Durante il periodo transitorio la determinazione numerica complessiva dei posti di ruolo sarà fatta d'anno in anno, entro i limiti degli stanziamenti in bilancio, con decreto Reale; e si provvederà con decreto Ministeriale alla distribuzione dei posti stessi fra i diversi Istituti.

Negli Istituti o corsi completi, ai quali non saranno assegnati insegnanti di ruolo si provvederà all'educazione fisica con incarichi o supplenze, escluso qualsiasi comando.

Coloro che alla promulgazione della presente legge si trovino ad insegnare quali comandati o incaricati in sedi di principale importanza possono rimanervi, cessando dal comando, o facendo passaggio in ruolo.

Art. 18.

Tutti gli attuali insegnanti di ginnastica di ruolo appartengono alla categoria *C* del 3° ordine di ruoli, di cui nelle tabelle *A* e *B* della legge 8 aprile 1906, n. 142, con decorrenza dal 1° ottobre 1909. Se però la loro nomina ad ufficio governativo di ruolo è posteriore, vi apparterranno dalla decorrenza di questa. L'obbligo d'orario sarà per essi di 10 ore settimanali dal 1° gennaio 1910.

La nomina a straordinario od ordinario e la promozione ad ordinario degli attuali insegnanti di ruolo nelle scuole classiche e tecniche, sono fatte secondo le norme stabilite nelle disposizioni transitorie della predetta legge. I sessenni maturati entro il 30 settembre 1909 sono conservati.

Nel passaggio dalla categoria *D* alla categoria *C* delle precitate tabelle degli insegnanti di ginnastica, nelle scuole normali, è ritenuto valido, per gli effetti della promozione ad ordinario e del conseguimento degli aumenti quinquennali e delle quote di aumento sessennale, di cui nell'art. 27 della legge 8 aprile 1906, numero 142, il periodo di tempo trascorso dall'applicazione di detta legge all'applicazione della presente. Le eccedenze sullo stipendio di ordinario, conseguite all'applicazione della legge 8 aprile 1906, n. 142, sono conservate.

Gli incaricati fuori ruolo in un corso completo di classi ordinarie od aggiunte negli Istituti d'istruzione media, legalmente abilitati, nominati con regolare decreto, che al 30 giugno 1909 erano nel secondo anno d'insegnamento, e coloro che nei concorsi banditi nel 1907 per le scuole normali hanno conseguito il voto di almeno 6[10, ed ebbero poscia incarichi d'insegnamento, qualora già non abbiano altro ufficio di ruolo, sono nominati straordinari nella categoria *C* del 3° ordine di ruoli purchè il loro insegnamento risulti lodevole da regolare ispezione.

Gl'incaricati ed i supplenti fuori ruolo in un corso completo di classi ordinarie ed aggiunte, legalmente abilitati, che siano in ufficio almeno dal principio dell'anno in corso, continueranno nell' incarico durante l'anno scolastico 1909-910; e saranno nominati straordinari nella categoria *C* del 3° ordine di ruoli con decorrenza dal 1° luglio 1910, purchè il loro insegnamento risulti lodevole da regolare ispezione.

Art. 19.

Gli insegnanti di ruolo di cui al precedente articolo, i quali cumulino più uffici d'insegnamento per la ginnastica, godono dei benefizi della presente legge per quello solo, per il quale ora percepiscono lo stipendio maggiore, ma conservano l'attuale stipendio relativo agli altri, compresi i sessenni maturati entro il 30 settembre 1909; ed hanno l'obbligo di 6 ore in più d'insegnamento settimanale in corsi ordinari od aggiunti del medesimo o di altro Istituto, se ora hanno ufficio di ruolo in due Istituti: e di 12 ore in più, se ora hanno ufficio di ruolo in tre.

Nell'organico per i Convitti nazionali, approvato con la legge 9 luglio 1908, è abolito il posto di maestro di ginnastica per il collegio di Assisi.

L'attuale insegnante di ginnastica del collegio predetto è considerato fra gl'inseegnanti di ginnastica in tre Istituti.

Le attuali insegnanti di ginnastica delle scuole normali femminili conservano l'obbligo d'insegnamento nel corso complementare con la retribuzione, che loro spetta, per la eccedenza di orario.

Art. 20.

Entro un anno dalla promulgazione della presente legge sarà bandito un concorso per 40 posti fra gl'insegnanti attualmente in servizio, che alla data del bando del concorso stesso avranno almeno otto anni d'insegnamento con ufficio di ruolo.

Ai vincitori del concorso sono applicabili le disposizioni dell'art. 14 e, per ordine di graduatoria, è data loro facoltà di scelta fra le sedi da essi occupate e le vacanti, comprese quelle di principale importanza.

Negli anni successivi gl' insegnanti attuali saranno ammessi ai concorsi, anche se non posseggono il titolo, di cui all'art. 11, purchè abbiano non meno di tre anni d'insegnamento con ufficio di ruolo; e sarà riservato ai dichiarati fra essi eleggibili a posti di ruolo un terzo dei posti messi a concorso.

Gli attuali insegnanti, vincitori dei concorsi ai sensi del presente articolo, faranno passaggio dalla categoria *C* alla categoria *A* del terzo ordine di ruoli, conservando il loro grado e la loro anzianità, e, qualora la sede cui potranno essere assegnati lo consenta, continueranno a godere dei benefici di cui all'art. 19.

Art. 21.

Salve le disposizioni transitorie, di cui negli articoli 19 e 20 della presente legge, si applicano agli insegnanti di educazione fisica tutte le disposizioni relative ai cumuli d'impiego riguardanti gli altri insegnanti di scuole medie.

Art. 22.

Gli aumenti di stipendio agli attuali insegnanti di ginnastica, derivanti dalla presente legge, hanno effetto dal 1° ottobre 1909.

Gli aumenti di retribuzione per incarichi, supplenze ed eccedenze d'orario, hanno effetto dal 1° gennaio 1910.

Art. 23.

Per le scuole medie che verranno istituite o convertite in governative dopo il 1° ottobre 1909, i contributi annui indicati nella tabella *A*, annessa al testo unico approvato con R. decreto 25 luglio 1907, n. 645, sono aumentati di L. 700.

Art. 24.

Il Governo del Re, udito il Consiglio dei ministri, è autorizzato ad emanare le norme occorrenti per le ispezioni riguardanti l'insegnamento della educazione fisica, l'attuazione della presente legge e il suo coordinamento con le altre leggi dello Stato.

Art. 25.

Il Governo del Re è autorizzato ad iscrivere nello stato di previsione della spesa del Ministero della pubblica istruzione le somme necessarie per l'applicazione della presente legge.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 26 dicembre 1909.

VITTORIO EMANUELE.

SONNINO — DANEO — SALANDRA.

Visto, *Il guardasigilli:* SCIALOJA.

Tabella A.

Ruolo organico del personale di ciascuno degli Istituti di magistero per l'educazione fisica.

	STIPENDIO straordinario	STIPENDIO ordinario	Retribuzione per incarico fuori ruolo
Preside	»	»	1000
Professore di ginnastica teorica, tirocinio e comando	2500	3000	»
Professore di fisiologia ed igiene	2500	3000	»
Professore di metodologia, storia ed estetica applicate all'educazione fisica	2500	3000	»
Professore di anatomia	»	»	1000
Professore di ginnastica pratica e giuochi (uomo)	1700	2000	»
Professore di ginnastica pratica e giuochi (donna)	1700	2000	»
Professore di scherma	1500	1800	»
Professore di canto	1200	1500	»
Incaricato di tiro a segno e tecnica militare	»	»	800
Incaricato di voga e nuoto	»	»	800
L.	13600	16300	3600

Personale amministrativo e di servizio.

	Stipendio
Segretario	L. 1200
Bidello-custode, con alloggio	» 800
Bidella	» 800
	L. 2800

AVVERTENZE.

L'ufficio di preside è affidato di triennio in triennio dal ministro della pubblica istruzione a un professore ordinario a L. 3000; o, in mancanza, a uno straordinario a L. 2500.

Gli straordinari sono promossi ordinari con le norme della legge 8 aprile 1906, n. 142.

A far tempo dall'applicazione della presente legge gli stipendi degli ordinari saranno aumentati di un decimo al termine di un sessennio di effettivo servizio, e di un secondo decimo al termine di un altro sessennio.

Quelli degli attuali stipendiati, che rimangono in servizio, qualora già godano aumenti sessennali li conservano transitoriamente, ma l'ammontare di essi sarà dedotto da quello degli aumenti sul nuovo stipendio, a mano a mano che essi matureranno.

Al personale amministrativo e di servizio si applicano, per gli aumenti sessennali, le norme ordinarie per gli impiegati e uscieri.

L'insegnamento del canto può essere affidato a un professore della materia d'altro Istituto locale, con retribuzione annua di L. 1200.

L'ufficio di segretario può essere affidato per incarico, con retribuzione annua di L. 900.

Disposizioni transitorie.

Gli attuali insegnanti di ginnastica teorica e di ginnastica teorico-pratica con incarico della direzione delle scuole di Roma e di Torino assumono, con grado e stipendio d'ordinario, l'insegnamento di ginnastica teorica, tirocinio e comando nei rispettivi Istituti.

L'attuale insegnante di ginnastica teorico-pratica con incarico della direzione della scuola normale di Napoli assume nel locale Istituto, con grado e stipendio d'ordinario, l'insegnamento di ginnastica pratica e giuochi, conservando in più *ad personam* la differenza fra tale stipendio e quello che ora percepisce, e conservando *ad honorem* il titolo di direttrice.

L'attuale insegnante di ginnastica pratica della scuola di Roma assume nell'Istituto della città stessa, con grado e stipendio d'ordinario, l'insegnamento di ginnastica pratica e giuochi.

Gli attuali insegnanti di ruolo di anatomia, fisiologia ed igiene conservano con lo stipendio di cui sono ora provveduti il solo insegnamento di anatomia.

Gli attuali insegnanti di ruolo di pedagogia e storia della ginnastica, che cumulano altro ufficio, assumono con lo stipendio di L. 1500 l'insegnamento di metodologia, storia ed estetica applicate all'educazione fisica. Se non cumulano altro ufficio, lo assumono con grado e stipendio di ordinario.

Gli attuali insegnanti di ruolo di canto, se cumulano altro ufficio, conservano l'insegnamento del canto con stipendio *ad personam* di L. 1200. Se non cumulano altro ufficio, lo conservano con grado e stipendio di ordinario.

Le attuali maestre assistenti delle scuole di Napoli e Torino fanno passaggio all'ufficio di segretarie negli Istituti delle città medesime.

Visto, d'ordine di Sua Maestà:
Il ministro della pubblica istruzione
DANEO.

Il numero 896 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene la seguente legge:

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

I termini fissati dalla legge 25 luglio 1909, n. 574, sono prorogati fino al 30 giugno 1910.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 30 dicembre 1909.

VITTORIO EMANUELE.
ARLOTTA — GUICCIARDINI — LUZZATTI.

Visto, *Il guardasigilli:* SCIALOJA.

Il numero 897 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene la seguente legge:

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Le frazioni di Santa Marina Salina, Malfa e Leni, che costituiscono l'attuale comune di Salina, sono separate ed erette in Comuni autonomi.

Art. 2.

Il Governo del Re è autorizzato a dare le disposizioni opportune per l'attuazione della presente legge.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 23 dicembre 1909.

VITTORIO EMANUELE.

SONNINO.

Visto, *Il guardasigilli:* SCIALOJA.

Il numero 898 della raccolta ufficiale delle legge e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Ritenuta la necessità di prorogare i termini recati da alcune disposizioni speciali, pubblicate nel corrente anno pei comuni delle provincie di Messina e di Reggio Calabria colpiti dal terremoto del 28 dicembre 1908, giacchè perdurando le condizioni cagionate dal disastro occorre mantenere ancora in vigore per un tempo adeguato le disposizioni medesime;

Ritenuta la necessità di avvalersi delle facoltà concesso dalla legge 12 gennaio 1909, n. 12;

Letto l'art. 14 della suddetta legge;

Sentito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Nostro ministro guardasigilli segretario di Stato per gli affari di grazia e giustizia e dei culti;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Sono prorogati di sei mesi i termini contenuti nell'art. 1 del R. decreto 15 aprile 1909, n. 215, che autorizza l'anticipazione di somme occorronti per le spese di ufficio dei tribunali e delle preture del circondario di Messina e della provincia di Reggio Calabria.

Sono prorogati di un anno i termini contenuti nell'art 1 del R. decreto 28 gennaio 1909, n. 32, che autorizza l'applicazione temporanea di magistrati e funzionari di cancelleria nel distretto della Corte d'appello di Messina e nel circondario di Reggio Calabria; e nel R. decreto 5 febbraio 1909, n. 37, recante le norme per la ricostituzione della giustizia ordinaria nelle provincie di Messina e di Reggio Calabria, eccettuati quelli indicati negli articoli 10 e 11, relativi alle espropriazioni dei beni immobili e al pignoramento dei mobili.

Art. 2.

Il presente decreto avrà vigore dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale*.

Sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 19 dicembre 1909.

VITTORIO EMANUELE.

SONNINO — SCIALOJA.

Visto, *Il guardasigilli:* SCIALOJA.

Il numero **CCCCLXXII** *(parte supplementare) della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:*

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Vista la domanda del Consorzio irriguo del « Vaso Cigola » in comune di Cigole, provincia di Brescia, diretta ad ottenere la facoltà di riscuotere il contributo dei soci con i privilegi e nelle forme fiscali;

Visto l'atto di costituzione del Consorzio in data 17 dicembre 1905;

Visto il regolamento e gli altri atti relativi;

Vista la deliberazione dell'assemblea generale degli utenti, in data 15 agosto 1909, con la quale si accettano le modificazioni al regolamento suggerite dal Nostro ministro per l'agricoltura, l'industria ed il commercio;

Viste le leggi 29 maggio 1873, n. 1387 (serie 2ª) e 28 febbraio 1886, n. 3732 (serie 3ª);

Sulla proposta del Nostro ministro per l'agricoltura, l'industria ed il commercio;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Al Consorzio irriguo del « Vaso Cigola » in comune di Cigole, provincia di Brescia, è accordata la facoltà di riscuotere il contributo dei soci con i privilegi e nelle forme fiscali.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 9 dicembre 1909.

VITTORIO EMANUELE.

COCCO-ORTU.

Visto, *Il guardasigilli:* SCIALOJA.

IL MINISTRO D'AGRICOLTURA, INDUSTRIA E COMMERCIO

Visto l'art. 2 della legge 7 luglio 1907, n. 489, sul riposo festivo
Visti gli articoli 4 e 6 del regolamento approvato con R. decreto 8 agosto 1908, n. 599;
Udito il parere del Comitato permanente del lavoro;

Decreta:

Nella tabella *B*, approvata con decreto Ministeriale 31 ottobre 1908, sono incluse le voci contenute nell'unito elenco riguardante le industrie ammesse a fruire delle eccezioni stabilite dall'art. 2 *C* della legge indicata.

Roma, 4 gennaio 1910.

Il ministro
LUZZATTI.

Tabella **B.**

Industrie ammesse a godere della esenzione dall'obbligo del riposo settimanale per il termine massimo di sei settimane all'anno (articolo 2 C della legge e 6 del regolamento).

Numero	Natura dell'industria esercitata	Genere di lavorazione per il quale è concessa la deroga	Durata della deroga
1	Imprese di giornali quotidiani	Per il personale addetto agli sportelli di abbonamento, escluso quello addetto alla preparazione ed alla stampa degli indirizzi	Per tre settimane nei mesi di dicembre e di gennaio
2	Lavori d'imbiancatura, di tappezzeria e di arredamento delle case	Per il personale addettovi	Nelle settimane che precedono e seguono i giorni di trasloco quando siano fissati dalla consuetudine in uno o due periodi dell'anno

MINISTERO DI AGRICOLTURA, INDUSTRIA E COMMERCIO

Ufficio della proprietà intellettuale

Trasferimento di privativa industriale n. 4247.

Per gli effetti degli articoli 46 e seguenti della legge 30 ottobre 1859, n. 3731, si rende noto al pubblico che la privativa industriale originariamente rilasciata alla Società italiana dei forni, a Genova, con attestato del 5 luglio 1907, vol. 249, n. 23 del registro attestati e n. 86,771 del registro generale, per l'invenzione designata col titolo: « Poridrometro » nuovo istrumento per pesare carichi sopra galleggianti od in terra ferma, già trasferita per intero a De Lorenzi Emilio fu Francesco, a Genova e successivamente per metà a Magnasco Giovanni fu Angelo, a Genova, come da pubblicazioni nella *Gazzetta ufficiale* delli 4 giugno 1908, n. 131 e 14 ottobre 1908, n. 240, fu trasferita per intero alla Società del « Poridrometro », anonima a Genova, in forza di cessione totale fatta con atto privato del 25 febbraio 1909, debitamente registrato all'Ufficio demaniale di Genova il giorno 5 marzo 1909, atti privati, e presentato pel visto alla prefettura di Genova il 27 aprile 1909.

Roma, 17 dicembre 1909.

Il direttore
S. OTTOLENGHI.

Trasferimento di privativa industriale n. 4261.

Per gli effetti degli articoli 46 e seguenti della legge 30 ottobre 1859, n. 3731, si rende noto al pubblico che la privativa industriale originariamente rilasciata alla « Maschinenbau-Anstalt Humboldt », a Kalk, presso Colonia, e Surmann Wilhelm, a Colonia (Germania), con attestato del 30 maggio 1906, vol. 225, n. 228 del registro attestati e n. 81,986 del registro generale, per l'invenzione designata col titolo: « Presse sèche », fu trasferita per intero alla Maschinenbau-Anstalt Humboldt, a Kalk, presso Colonia, in forza di cessione totale fatta a Colonia il 27 marzo 1909, con atto privato debitamente registrato all'Ufficio demaniale di Milano il giorno 24 aprile 1909, al n. 16,055, vol. 1758, atti privati, e presentato per il visto alla prefettura di Milano, il 28 aprile 1909, ore 16.

Roma, 17 dicembre 1909.

Il direttore
S. OTTOLENGHI.

Trasferimento di privativa industriale n. 4262.

Per gli effetti degli articoli 46 e seguenti della legge 30 ottobre 1859, n. 3731, si rende noto al pubblico che la privativa industriale originariamente rilasciata alla Maschinenbau-Anstalt Humboldt, a Kalk, presso Colonia, e Sürmann Wilhelm, a Colonia (Germania), con attestato del 21 giugno 1906, vol. 227, n. 115 del registro attestati, e n. 81,728 del registro generale, per l'invenzione designata col titolo: « Presse sèche pour la fabrication des briquettes de houille, pierre artificielles, ecc. », fu trasferita per intero alla Maschinenbau-Anstalt Humboldt, a Kalk, presso Colonia, in forza di cessione totale fatta a Colonia il 27 marzo 1909, con atto privato, debitamente registrato all'Ufficio demaniale di Milano, il giorno 24 aprile 1909, al n. 16,055, vol. 1758, atti privati, e presentato per il visto alla prefettura di Milano, il 28 aprile 1909, ore 16.

Roma, 17 dicembre 1909.

Il direttore
S. OTTOLENGHI.

Trasferimento di privativa industriale n. 4314.

Per gli effetti degli articoli 46 e seguenti della legge 30 ottobre 1859, n. 3731, si rende noto al pubblico che la privativa industriale originariamente rilasciata alla Dellwik-Fleischer Wassergas Gesellschaft mit beschränkter Haftung, a Francoforte sul Meno (Germania), con attestato del 28 agosto 1909, vol. 291, n. 98 del registro attestati e n. 98,477 del registro generale, per l'invenzione designata col titolo: « Procédé de production de l'hydrogène », fu trasferita per intero alla Internationale « Wasserstoff » Aktien-gesellschaft, a Francoforte sul Meno (Germania), in forza di cessione totale fatta a Francoforte sul Meno il 30 giugno 1909, con atto privato, debitamente registrato all'Ufficio demaniale di Roma il giorno 16 luglio 1909, al n. 1083, vol. 255, atti privati, e presentato per il visto all'Ufficio della proprietà intellettuale il 28 luglio 1909, ore 17.25.

Roma, 17 dicembre 1909.

Il direttore
S. OTTOLENGHI.

Trasferimento di privativa industriale n. 4346.

Per gli effetti degli articoli 46 e seguenti della legge 30 ottobre 1859, n. 3731, si rende noto al pubblico che la privativa industriale originariamente rilasciata a De Felice Giuseppe, a Milano, con attestato del 18 ottobre 1909, vol. 293, n. 239 del registro attestati e n. 99,960 del registro generale, per l'invenzione designata col titolo: « Forno da pane sistema De Felice » fu trasferita per intero alla ditta De Felice, Branca & Bianchi a Milano, in forza di cessione totale fatta a Milano il 10 settembre 1909, con atto privato debitamente registrato all'Ufficio demaniale di Milano il giorno 11 settembre 1909, al n. 3971, vol. 1788, atti privati, e presentato per il visto alla prefettura di Milano il 16 settembre 1909, ore 11.

Roma, 17 dicembre 1909.

Il direttore
S. OTTOLENGHI.

Trasferimento di privativa industriale n. 4348.

Per gli effetti degli articoli 46 e seguenti della legge 30 ottobre 1859, n. 3731, si rende noto al pubblico che la privativa industriale originariamente rilasciata a Reichel Max, a Wilmersdorf, Berlino, con attestato del 15 aprile 1909, vol. 284, n. 2 del registro attestati, e n. 94,497 del registro generale, per l'invenzione designata col titolo: « Emploi de l'azote comprimé comme fluide moteur pour automobiles, locomotives et machines stationnaires », fu trasferita per intero alla Nitrogen-Gesellesch aft mit beschränkter Haftung, a Berlino, in forza di cessione totale fatta a Berlino, l'8 luglio 1909, con atto privato, debitamente registrato all'Ufficio demaniale di Milano, il giorno 13 settembre 1909, al n. 4095, vol. 1788, atti privati e presentato per il visto alla prefettura di Milano il 21 settembre 1909, ore 11.

Roma, 17 dicembre 1909.

Il direttore
S. OTTOLENGHI.

Trasferimento di privativa industriale n. 4355.

Per gli effetti degli articoli 46 e seguenti della legge 30 ottobre 1859, n. 3731, si rende noto al pubblico che la privativa industriale originariamente rilasciato alla Window Glass Machine Company, a Pittsburg, Pa (S. U. d'America), con attestato del 9 ottobre 1909, vol. 293, n. 95 del registro attestati, e n. 99,013 del registro generale, per l'invenzione designata col titolo: « Procédé et appareil pour l'étirage du verre », fu trasferita per intero alla Empire Machine Company, a Pittsburg, Pa (S. U. d'America), in forza di cessione totale fatta a Pittsburg il 19 maggio 1909, con atto privato debitamente registrato all'Ufficio demaniale di Torino il giorno 21 ottobre 1909 al n. 7214, atti privati, e presentato pel visto alla prefettura di Torino, addì 23 ottobre 1909, ore 14.

Roma, 17 dicembre 1909.

Il direttore
S. OTTOLENGHI.

Trasferimento di privativa industriale n. 4356.

Per gli effetti degli articoli 46 e seguenti della legge 30 ottobre 1859, n. 3731, si rende noto al pubblico che la privativa industriale originariamente rilasciata alla F. g. A. T. Fabbrica Italiana Automobili, a Torino, con attestato del 21 novembre 1908, vol. 276, n. 88, del registro attestati e n. 94,875 del registro generale, per l'invenzione designata col titolo: « Apparecchio per agganciamento automatico dei vagoni e carri ferroviari », fu trasferita per intero a Vogliotti Placido, a Torino, in forza di cessione totale fatta a Torino il 17 luglio 1909, con atto privato debitamente registrato all'Ufficio demaniale di Torino, il giorno 29 luglio 1909 al n. 1759, vol. 283, atti privati, e presentato per il visto alla prefettura di Torino addì 23 ottobre 1909, ore 16.20.

Roma, 17 dicembre 1909.

Il direttore
S. OTTOLENGHI.

MINISTERO DELLE POSTE E DEI TELEGRAFI

AVVISO

Il giorno 3 gennaio corrente, in Visciano, provincia di Caserta, ed in Papigno, provincia di Perugia, sono stati attivati al servizio pubblico uffici telegrafici di 3ª classe, con orario limitato di giorno.

Roma, 4 gennaio 1910.

MINISTERO DEL TESORO

Direzione generale del Debito pubblico

Rettifica d'intestazione (1ª pubblicazione).

Si è dichiarato che la rendita seguente del consolidato 3.75 0[0, cioè: n. 330,013 d'iscrizione sui registri della Direzione generale (corrispondente al n. 1,194,722 del già consolidato 5 0[0), per L. 75, al nome di Ferrigno *Rosalia* fu Salvatore, nubile, domiciliata a Palermo, fu così intestata per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del Debito pubblico, mentrechè doveva invece intestarsi a Ferrigno *Rosaria* . . . . ecc., (come sopra), vera proprietaria della rendita stessa.

A termini dell'art. 72 del regolamento sul Debito pubblico, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla prima pubblicazione di questo avviso, ove non sieno state notificate opposizioni a questa Direzione generale, si procederà alla rettifica di detta iscrizione nel modo richiesto.

Roma, il 7 gennaio 1910.

Per il direttore generale
GARBAZZI.

Rettifica d'intestazione (1ª pubblicazione).

Si è dichiarato che la rendita seguente del consolidato 3.75-3.50 0[0 n. 366,258 (corrispondente al n. 1,248,065 del consolidato 5 0[0) per L. 37.50-35, al nome della prole nascitura da Pisani *Maria-Orsola fu* Martino, nubile, domiciliata a Torino, con vincolo d'usufrutto a favore di Calandra Luigia fu Giulio, vedova di Pisani Martino, fu così intestata per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del Debito pubblico, mentrechè doveva invece intestarsi alla prole nascitura da Pisani *Orsola-Giovanna-Maria di* Martino, ecc. (il resto come sopra), vera proprietaria della rendita stessa

A termini dell'art. 72 del regolamento sul Debito pubblico, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla prima pubblicazione di questo avviso, ove non sieno state notificate opposizioni a questa Direzione generale, si procederà alla rettifica di detta iscrizione nel modo richiesto.

Roma, il 7 gennaio 1910.

Per il direttore generale
GARBAZZI.

Rettifica d'intestazione (1ª pubblicazione).

Si è dichiarato che la rendita seguente del consolidato 3.75 0[0, cioè: n. 311,579 d'iscrizione sui registri della Direzione generale (corrispondente al n. 1,165,361 del già consolidato 5 0[0), per L. 56.25 al nome di Mignone *Francesca* fu Giuseppe moglie di Cazzola *Luigi* fu Giovanni Battista, domiciliata in Acqui (Alessandria), fu così intestata per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del Debito pubblico, mentrechè doveva invece intestarsi a Mignone *Anna-Maria-Francesca* fu Giuseppe moglie di Cazzola *Angelo-Maria-Luigi*, ecc. (come sopra), vera proprietaria della rendita stessa.

A termini dell'art. 72 del regolamento sul Debito pubblico, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla prima pubblicazione di questo avviso, ove non sieno state notificate opposizioni a questa Direzione generale, si procederà alla rettifica di detta iscrizione nel modo richiesto.

Roma, il 7 gennaio 1910.

Per il direttore generale
GARBAZZI.

Rettifica d'intestazione (1ª pubblicazione).

Si è dichiarato che la rendita seguente del consolidato 3.75 0[0, n. 304,006 per L. 333.75 (già n. 1,152,819 di L. 445 del consolidato 5 0[0) al nome di Garaventa *Natalina*, Giuseppe, Rosita e Maria fu Giacomo, minori, sotto la patria potestà della madre Teresa Gazzo fu Giuseppe, domiciliata in Uscio (Genova), fu così intestata per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del Debito pubblico, mentrechè doveva invece intestarsi a Garaventa *Maria-Natalina*, Giuseppe, Rosita e Maria fu Giacomo, ecc., veri proprietari della rendita stessa.

A termini dell'art. 72 del regolamento sul Debito pubblico, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla prima pubblicazione di questo avviso, ove non sieno state notificate opposizioni a questa Direzione generale, si procederà alla rettifica di detta iscrizione nel modo richiesto.

Roma, il 7 gennaio 1910.

Per il direttore generale
GARBAZZI.

Smarrimento di ricevuta (1ª pubblicazione).

Il signor Lavagnino Antonio fu Giovanni, ha denunziato lo smarrimento della ricevuta n. 3176 ordinale, n. 2007 di protocollo e n. 22,034 di posizione, stata rilasciata dalla Intendenza di finanza di Genova, in data 27 giugno 1908, in seguito alla presentazione di 4 cartelle della rendita complessiva di L. 187.50, consolidato 3.75 0[0, con decorrenza dal 1° luglio 1906.

Ai termini dell'art. 334 del vigente regolamento sul Debito pubblico, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione del presente avviso, senza che siano intervenute opposizioni, saranno consegnati, al signor Lavagnino predetto, i nuovi titoli provenienti dall'eseguita operazione, senza obbligo di restituzione della predetta ricevuta, la quale rimarrà di nessun valore.

Roma, il 7 gennaio 1910.

Per il direttore generale
GARBAZZI.

Direzione generale del tesoro (*Divisione portafoglio*).

Il prezzo medio del cambio pei certificati di pagamento dei dazi doganali d'importazione è fissato per oggi, 8 gennaio, in L. 100.49.

MINISTERO DI AGRICOLTURA, INDUSTRIA E COMMERCIO

Ispettorato generale dell'industria e del commercio

Media dei corsi dei consolidati negoziati a contanti nelle varie Borse del Regno, determinata d'accordo fra il Ministero d'agricoltura, industria e commercio e il Ministero del tesoro (*Divisione portafoglio*).

7 gennaio 1910.

CONSOLIDATI	Con godimento in corso	Senza cedola	Al netto degl' interessi maturati a tutt'oggi
3 3/4 % *netto*	103.80 19	101.93 19	103.72 96
3 1/2 % *netto*	103.33 64	101.58 64	103.26 87
3 % *lordo*	71.94 17	70.74 17	71.29 56

CONCORSI

IL MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
PER LE POSTE ED I TELEGRAFI

Visto il testo unico delle leggi sullo stato degli impiegati civili approvato con R. decreto del 22 novembre 1908, n. 693;

Visto il regolamento generale per l'esecuzione del testo unico suddetto, approvato con R. decreto del 24 novembre 1908, n. 756;

Visto il regolamento speciale per il personale di 1ª e 2ª categoria dell'Amministrazione delle poste e dei telegrafi, approvato con R. decreto del 16 maggio 1909, n. 341;

Decreta:

Art. 1.

È bandito un esame di concorso per 450 posti di alunno nell'Amministrazione delle poste e dei telegrafi.

Tutti i suddetti posti sono disponibili nelle Provincie descritte nell'elenco che fa seguito al presente decreto, onde i vincitori del concorso saranno ripartiti nelle Provincie stesse secondo le esigenze del servizio, e vi dovranno risiedere durante tutto il periodo di alunnato e per non meno di due anni dopo conseguita le nomina di ufficiale, salvo all'Amministrazione il diritto di disporre altrimenti.

Art. 2.

La prima metà dei posti di alunno messi a concorso è riservata ai supplenti maschi dei ricevitori con almeno due anni di effettivo e lodevole servizio, l'altra metà è riservata agli estranei.

Gli impiegati ed agenti di ruolo, e fuori ruolo della Amministrazione non possono essere ammessi al concorso, fuorchè alla precisa condizione che si presentino come estranei, e posseggano tutti i requisiti prescritti per questi. In caso di esito favorevole, per conseguire la nomina ad alunni cesseranno dall'impiego che occupano e dagli emolumenti relativi.

Art. 3.

Gli aspiranti per essere ammessi al concorso devono possedere, comprovandolo con l'esibizione di appositi documenti, i seguenti requisiti:

Requisiti comuni a tutti i concorrenti.

a) cittadinanza italiana, risultante da certificato del sindaco del luogo di nascita;

b) condotta incensurata, risultante da certificato del sindaco del luogo ove l'aspirante risiede, debitamente legalizzato e da certificato penale rilasciato dal casellario del tribunale sotto la cui giurisdizione è posto il Comune di nascita del candidato. Entrambi i certificati debbono essere di data non anteriore di tre mesi alla data del presente decreto;

c) sana e robusta costituzione fisica ed assenza di difetti od imperfezioni che rendano l'aspirante inadatto ai servizi postali e telegrafici, il che dovrà risultare da certificato medico vidimato dal sindaco e legalizzato. L'Amministrazione si riserva la facoltà di sottoporre il candidato, anche dopo avvenuta la nomina, alla visita d un sanitario da essi delegato;

d) avere conseguito almeno la licenza ginnasiale o tecnica, il che deve comprovarsi con la esibizione del titolo originale o di un certificato autentico dell'autorità scolastica competente;

e) avere ottemperato alle disposizioni delle leggi sul reclutamento, il che dovrà essere dimostrato, dal candidato che ne abbia l'obbligo, mediante esibizione del congedo militare o di altro documento rilasciato dal Consiglio di leva;

f) qualora il concorrente abbia prestato servizio pensionabile in Amministrazioni dello Stato, lo deve comprovare con certificato rilasciato dalla competente autorità, sul quale dovrà esserne indicata con precisione la durata.

Requisiti speciali per gli estranei (oltre quelli comuni):

g) avere compiuto il 18° anno di età e non oltrepassato il 25° alla data del presente decreto (atto di nascita legalizzato).

Requisiti speciali per i supplenti (oltre quelli comuni):

h) non avere oltrepassato il 30° anno di età alla data del presente decreto (atto di nascita legalizzato);

i) avere prestato due anni di effettivo e lodevole servizio a tutto il giorno fissato quale scadenza del termine utile per la presentazione della domanda. Questo requisito dovrà risultare dal certificato in carta da bollo da L. 0.60 rilasciato dalla Direzione provinciale, vistato dall'ispettore distrettuale e redatto nella forma seguente:

« Si certifica che il sig . . . . ha prestato servizio *effettivo* e *lodevole* in qualità di supplente, nell'ufficio (o negli uffici) di . . . . . . nel periodo (o nei periodi) dal . . . . al . . . . . e cioè per la durata complessiva di anni . . . mesi . . . . . e giorni . . . .

Egli, essendo tuttora in servizio (oppure: avendo cessato dal servizio per cause non imputabili a cattiva condotta, soltanto dal . . .), si trova nelle condizioni prescritte dall'art. 2 del regolamento 16 maggio 1909, n. 341 e 264 del regolamento 14 ottobre 1906, n. 546, per essere ammesso al concorso per posti di alunno, bandito col decreto . . . (data del presente decreto) nella categoria *supplenti* ».

Il servizio di cui alla lettera *i)* decorre dal giorno in cui il candidato, debitamente autorizzato dalla direzione, cominciò a prestarlo effettivamente; nonostante che la nomina gli sia stata conferita posteriormente, purchè in tale giorno il candidato stesso si trovasse in possesso di tutti i requisiti necessari per acquistare la qualità di supplente.

I concorrenti supplenti sono dispensati dalla presentazione del solo certificato di cui alla lettera *a)*, gli altri concorrenti impiegati nell'Amministrazione sono dispensati dalla presentazione dei certificati di cui alle lettere *a)* e *b)*.

Art. 4.

Coloro che intendono essere ammessi al concorso debbono presentare alla Direzione provinciale delle poste e dei telegrafi del capoluogo della Provincia, nella quale risiedono, apposita domanda in carta bollata da L. 1.20 indirizzata al Ministero delle poste e dei telegrafi.

Saranno respinte le domande non corredate di tutti i prescritti documenti in carta bollata, nonchè quelle, anche se regolarmente documentate, che pervenissero direttamente al Ministero.

Art. 5.

Nella domanda il concorrente deve dichiarare esplicitamente:

a) in quale delle due categorie supplenti od estranei concorre;

b) di accettare la residenza, che, in caso di riuscita, gli verrà assegnata dall'Amministrazione in una delle Provincie, di cui all'art. 1 e di impegnarsi a risiedervi durante l'alunnato, e per non meno di due anni dopo conseguita la nomina di ufficiale.

Egli può tuttavia manifestare la sua preferenza per una, o più, delle residenze descritte nello allegato.

La domanda deve portare la data del giorno in cui viene presentata, la firma intelligibile, e per disteso, del concorrente, seguita dalla indicazione del preciso recapito di lui.

Art. 6.

Il termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso scadrà con tutto il giorno 25 febbraio 1910.

Non saranno accettate, ancorchè presentate a tempo debito, le domande non aventi i documenti al completo, o con documenti irregolari.

I documenti di cui alle lettere *a)*, *c)*, *i)* dell'art. 4 debbono essere rilasciati in data posteriore a quella del presente decreto.

Sopra ogni contestazione che potesse sorgere, sia riguardo alla data di presentazione di una domanda, sia in caso di eventuali ritardi attribuiti al servizio postale, sia quanto alla regolarità dei documenti, risolverà sempre, ed inappellabilmente, il Ministero.

I concorrenti ammessi al concorso ne riceveranno avviso a tempo debito, con la indicazione dei giorni in cui avranno luogo gli esami e della sede in cui dovranno sostenerli.

Art. 7.

Gli esami consisteranno in prove scritte obbligatorie sulle materie appresso indicate, ed in una prova facoltativa di telegrafia pratica, sistema Morse.

Prove scritte obbligatorie.

a) Lingua italiana (una composizione che dia mezzo di conoscere la coltura generale del concorrente);

b) Calligrafia (da giudicarsi dal carattere corsivo del candidato sul lavoro d'italiano);

c) Geografia (Europa in generale e Italia in particolare. Comunicazioni, linee ferroviarie italiane e principali linee ferroviarie degli altri Stati europei. Principali servizi marittimi mediterranei. Possedimenti e protettorati italiani);

d) Aritmetica applicata;

e) Lingua francese (Traduzione dall'italiano col sussidio del dizionario).

Prova facoltativa di telegrafia Morse.

f) Trasmissione spedita e ricevimento regolare di alcuni telegrammi.

Art. 8.

Il giudizio sugli esami scritti sarà dato da tre Commissioni centrali nominate dal ministro e composte ciascuna di tre funzionari di grado non inferiore a quello di primo segretario: una per l'italiano e la calligrafia, un'altra per la geografia, e la terza per l'aritmetica ed il francese.

Ogni esaminatore disporrà di dieci voti per ciascuna materia corrispondente ad una lettera del programma.

Il giudizio sull'esame pratico facoltativo sarà dato da apposite Commissioni locali, composte di tre funzionari scelti del Ministero, ciascuno dei quali disporrà di dieci voti, complessivamente per la trasmissione ed il ricevimento.

Art. 9.

Non potrà essere compreso fra i vincitori il candidato che non riporti 7/10 dei punti complessivi di tutte le materie obbligatorie del programma, e almeno 6/10 in ciascuna materia.

Nelle materie facoltative non sarà attribuito alcun valore ai punti inferiori ai 7/10.

Il punto delle materie facoltative, ridotto ad un terzo del suo valore, è aggiunto al numeratore della frazione rappresentante il complesso dei punti conseguiti nelle materie obbligatorie.

Art. 10.

Le Commissioni centrali riuniranno le votazioni degli esami scritti con quelle dell'esame pratico di telegrafia e formeranno due elenchi distinti di graduatoria dei soli vincitori dei posti messi a concorso; una dei supplenti, l'altra degli estranei.

Ove rimangano scoperti dei posti riservati ad uno dei gruppi, tali posti andranno a beneficio dell'altro gruppo.

Art. 11.

I concorrenti giudicati vincitori del concorso saranno classificati per ordine di punti.

A parità di punti avrà la precedenza quegli che abbia prestato servizio utile a pensione in un'Amministrazione dello Stato, nell'esercito o nell'armata, con preferenza per colui che abbia prestato servizio per maggior tempo. Sempre a parità di punti, ed in mancanza di titolo quanto al servizio, avrà la precedenza il maggiore di età.

Nell'ordine di graduatoria per la conseguente nomina ad alunno, i supplenti, limitatamente alla metà dei posti che è loro riservata avranno la precedenza sugli estranei.

Art. 12.

A nessun candidato competono compensi o rimborsi di spese di viaggio per recarsi nella sede di esami, e ritornarne, nè per raggiungere la residenza definitiva per l'assunzione al posto di alunno.

Chi per qualsiasi motivo, salvo che per causa di servizio militare, derivante da obbligo di leva, non raggiungerà nel giorno stabilito, la residenza, o provvisoria, o definitiva, assegnatagli, decadrà dal diritto a conseguire l'impiego, ed in ogni caso subirà il ritardo di cui all'art. 15, ultimo alinea.

Art. 13.

I vincitori del concorso, dopo un periodo di alunnato non minore di sei mesi, saranno nominati ufficiali a L. 1200 per i tre quarti delle vacanze dei posti, giusta l'art. 2 del regolamento organico vigente, semprechè, dopo tre mesi di alunnato, abbiano superato una prova dalla quale risulti avere essi acquistata sufficiente conoscenza delle istruzioni vigenti intorno ai vari servizi della posta; non superando la prova, sono ammessi a ripeterla dopo tre mesi, e nel caso che non riescano neppure nella seconda volta, sono licenziati.

Art. 14.

Per gli alunni provenienti dagli estranei l'alunnato è gratuito, salvo che, per raggiungere la sede ove sieno destinati a prestar servizio, abbiano dovuto lasciare la loro residenza abituale o quella della loro famiglia, nel quale caso, pel tempo che vi rimarranno, sarà loro corrisposta l'indennità giornaliera di L. 3 lorde.

Tutti gli alunni provenienti dai supplenti fruiranno di detta indennità dal giorno della loro ammissione in servizio.

La suddetta indennità è confermata, ed è, in tutti i casi, corrisposta se gli alunni dopo un anno di servizio dalla data della nomina non abbiano conseguito il passaggio ad ufficiali.

Art. 15.

La indennità di cui all'articolo precedente spetta soltanto per i giorni di servizio effettivamente prestato.

Essa viene tuttavia conservata per un periodo di tempo non eccedente i dieci giorni, complessivamente, in un anno, in caso di assenze derivanti da ben constatata malattia, o da altre circostanze specialissime.

Peraltro, se le assenze durante il tirocinio superino i dieci giorni, sarà ritardata di altrettanto tempo la nomina ad ufficiale.

Roma, addì 24 dicembre 1909.

Il ministro
DI SANT'ONOFRIO.

Allegato al decreto Ministeriale.

Elenco delle Provincie nelle quali sono disponibili i posti di alunno messi a concorso col decreto Ministeriale suddetto:

Alessandria — Belluno — Bergamo — Bologna — Brescia — Como — Cremona — Cuneo — Ferrara — Forlì — Genova — Grosseto — Mantova — Milano — Modena — Novara — Padova — Parma — Pavia — Piacenza — Porto Maurizio — Ravenna — Reggio Emilia — Rovigo — Sondrio — Torino — Treviso — Udine — Venezia — Verona — Vicenza.

IL MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
PER LE POSTE ED I TELEGRAFI

Visti gli articoli 272 e 273 del regolamento organico approvato col R. decreto del 14 ottobre 1906, n. 546;

Decreta:

Art. 1.

È bandito un esame di concorso per posti di allievo meccanico in ciascuna delle officine telegrafiche qui appresso indicate:

Alessandria	posti n. 2		Riporto posti n. 25
Bologna	» » 2	Napoli	» » 3
Catania	» » 2	Palermo	» » 2
Catanzaro	» » 1	Perugia	» » 1
Chieti	» » 1	Potenza	» » 1
Como	» » 1	Roma	» » 7
Cosenza	» » 1	Sassari	» » 1
Firenze	» » 4	Siracusa	» » 1
Foggia	» » 2	Torino	» » 2
Genova	» » 3	Venezia	» » 1
Livorno	» » 2	Verona	» » 1
Messina	» » 1	Vicenza	» » 1
Milano	» » 3	Roma officina centrale	» » 6
Riportare posti n. 25		Totale posti n. 52	

Art. 2.

Per l'ammissione al concorso, dovrà essere presentata alla rispettiva Direzione provinciale, non più tardi del 25 febbraio prossimo venturo, una istanza in carta bollata da L. 1.20 indirizzata al Ministero e corredata dei seguenti documenti:

1° certificato di nascita dal quale si deduca che il concorrente all'atto della presentazione della domanda abbia compiuto il 14° anno di età e non abbia oltrepassato il 16°;

2° certificato di cittadinanza italiana;

3° certificato di residenza nella città sede dell'officina pei posti della quale si concorre;

4° certificato di condotta incensurata;

5° certificato di sana e robusta costituzione fisica ed assenza di difetti od imperfezioni che rendano l'aspirante inadatto ai servizi dell'Amministrazione;

6° licenza elementare superiore (non sono ammessi titoli equipollenti);

7° certificato dal quale risulti che si sia frequentata una scuola di disegno o di meccanica.

Art. 3.

Gli esami avranno luogo nei giorni 1, 2 e 3 marzo 1910 nei capiluoghi di Provincia indicati all'art. 1 e si svolgeranno nell'ordine seguente:

Primo giorno: Lingua italiana (composizione);

Secondo giorno: Aritmetica (quesito sulle prime quattro operazioni e sulle frazioni); Elementi di disegno lineare;

Terzo giorno: Lavorazioni di metalli (facoltativa).

Art. 4.

A parità di merito sono preferiti coloro che riescono idonei in un esperimento sulla lavorazione dei metalli, che avrà luogo il giorno successivo all'ultimo degli esami scritti. Detto esperimento non è obbligatorio. Nel caso di non avvenuto esperimento pratico la preferenza fra due concorrenti di pari merito, sarà determinata dalla votazione ottenuta nelle materie del secondo giorno di esame.

Art. 5.

Il giudizio sugli esami sarà dato a' sensi dell'art. 189 del regolamento organico sopra citato da una Commissione composta di un capo sezione e di due primi segretari.

Art. 6.

Appena proclamato l'esito del concorso i vincitori saranno ammessi, giusta l'art. 273 del regolamento, nell'officina per la quale hanno concorso per compiervi un tirocinio gratuito di sei mesi. Trascorso questo termine, gli allievi sono sottoposti, da un funzionario tecnico, ad un esperimento sulla loro attitudine.

Quelli che non sono riconosciuti idonei vengono licenziati, gli altri ricevono una retribuzione giornaliera, che da un minimo di centesimi 75 può arrivare a L. 3, mediante aumenti di centesimi 25 al giorno dopo il primo anno di servizio e di centesimi 50 al giorno, per ogni anno successivo, fino a raggiungere il massimo suddetto.

Art. 7.

Gli allievi, raggiunta la diaria di L. 2.50, possono, mediante un corso di istruzione in Roma, ottenere la nomina di operaio meccanico.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta ufficiale* del Regno e sul bollettino del Ministero.

Roma, addì 24 dicembre 1909.

Il ministro
DI SANT'ONOFRIO.

MINISTERO DI AGRICOLTURA, INDUSTRIA E COMMERCIO

ISPETTORATO GENERALE
dell'insegnamento agrario, industriale e commerciale

Vista la legge 6 giugno 1885, n. 3141;
Vista la legge 19 luglio 1909, n. 526:

È aperto il concorso a sei posti di maestro censore straordinario nelle RR. scuole pratiche di agricoltura, con lo stipendio annuo di L. 1600 e l'alloggio gratuito per la sola persona.

I concorrenti riconosciuti idonei saranno assunti in servizio con decreto Ministeriale, secondo la graduatoria conseguita col grado di straordinario col quale resteranno a titolo di prova non meno di un triennio.

Qualora i risultati del periodo di prova di un triennio non siano tali da consentire la nomina ad ordinario, l'insegnante avrà diritto di ottenere la prova di un ulteriore anno dopo il quale, se questa gli sia riuscita favorevole, sarà assunto in servizio definitivamente con lo stipendio di L. 1800, altrimenti sarà dispensato.

Il servizio prestato dagli insegnanti come straordinari è valutato agli effetti della pensione.

Il maestro censore, oltre agli obblighi riguardanti la disciplina del convitto, deve impartire gli insegnamenti di cultura generale, lingua italiana, storia e geografia e aritmetica.

Il concorso è per esame; tuttavia si terrà calcolo anche dei titoli, nonchè in modo speciale dei servizi prestati nelle sopra dette scuole come maestri censori incaricati.

Gli esami saranno scritti ed orali; le prove scritte saranno due, una di lingua italiana e una di aritmetica. La prova orale verterà sulle materie di cultura generale.

Gli esami si daranno in Roma, presso il R. Museo agrario (via Santa Susanna, n. 11), e incominceranno col giorno 21 febbraio 1910.

Le domande di ammissione al concorso, in carta bollata da L. 1.20, dovranno pervenire al Ministero (Ispettorato generale dell'insegnamento agrario industriale e commerciale) non oltre il 7 febbraio 1910 e dovranno contenere l'indicazione della dimora del concorrente e questi documenti:

a) atto di nascita, dal quale risulti che il giorno pel quale sono indetti gli esami il concorrente non ha oltrepassato il 35° anno di età;

b) stato di famiglia;

c) attestato di cittadinanza italiana;

d) attestato di buona condotta rilasciato dai sindaci dei Comuni nei quali il concorrente dimorò nell'ultimo triennio;

e) certificato negativo di penalità rilasciato dal tribunale del circondario di origine;

f) certificato di sana costituzione fisica;

g) attestato di avere adempiuto all'obbligo della leva militare;

h) diploma di abilitazione all'insegnamento nelle scuole secondarie di primo grado o nelle scuole elementari;

i) prospetto degli studi fatti e delle occupazioni avute.

Per i censori maestri incaricati, che prestano servizio regolare nelle RR. scuole pratiche di agricoltura da almeno un biennio sarà sufficiente, come titolo accademico, la presentazione del diploma di licenza conseguito presso una scuola secondaria governativa o pareggiata.

I documenti che corredano la domanda devono essere conformi alle prescrizioni della legge sul bollo e debbono essere vidimati dall'autorità politica e giudiziaria.

I documenti di cui alle lettere *b*), *d*), *e*), *f*) debbono essere di data non anteriore al 30 novembre 1909.

Agli insegnanti di nuova nomina delle scuole agrarie saranno applicate le norme legislative che in ordine alle pensioni si stabiliranno in sostituzione di quelle vigenti.

Roma, il 4 gennaio 1910.

Per il ministro
CODACCI-PISANELLI.

MINISTERO DELLA ISTRUZIONE PUBBLICA

IL MINISTRO

Veduto il regolamento per le scuole di ostetricia, approvato con il R. decreto 10 febbraio 1876, n. 2957;

Decreta:

È aperto il concorso al posto di levatrice nella clinica ostetrico-ginecologica e scuola per le levatrici della R. Università di Napoli.

Per l'ammissione al concorso, oltre ai titoli che le aspiranti crederanno presentare, dovranno essere esibiti i seguenti documenti:

a) fede di nascita, dalla quale risulti che l'aspirante, alla data del presente decreto, non abbia meno di 25 anni nè più di 35;

b) diploma di levatrice, conseguito in una scuola del Regno da non meno di due anni;

c) certificato di buona condotta di data recente;

d) certificato di sana costituzione fisica;

e) certificato dello stato civile, dal quale risulti che l'aspirante sia nubile o vedova senza prole;

f) certificato penale di data recente.

I documenti indicati alle lettere *c*), *d*), *e*), *f*), dovranno avere data di non più di tre mesi anteriore a quella del presente decreto.

Il concorso è per titoli; è riserbato però alla Commissione giudicatrice il diritto di sottoporre le candidate, ove lo creda opportuno, a tutte quelle prove pratiche che riterrà utili a dimostrare l'attitudine e la capacità delle concorrenti.

La vincitrice del concorso sarà assunta in servizio per un biennio, e dovrà accettare tutti gli obblighi sanciti nel regolamento interno della clinica.

Alla levatrice sarà corrisposto lo stipendio annuo di L. 1500 lorde, oltre il vitto e l'alloggio.

I titoli e i documenti debbono essere presentati al rettore della R. Università di Napoli, non più tardi del 28 febbraio 1910.

Non si terrà conto di quelle domande e di quei documenti che pervenissero al rettore della R. Università di Napoli dopo la data suddetta, anche quando le une e gli altri fossero stati in tempo utile consegnati ad uffici postali, o a qualsiasi altra autorità scolastica centrale o provinciale.

Roma, 31 dicembre 1909.

Il ministro
DANEO.

PARTE NON UFFICIALE

DIARIO ESTERO

Un dispaccio da Budapest, in data di ieri, assicura che Lukacs ha quasi composto il nuovo Ministero ungherese. Vista l'impossibilità di accordarsi con qualcuno dei gruppi parlamentari, il Gabinetto con carattere provvisorio ed assolutamente extra parlamentare sarebbe così composto:

Lukacs assume, colla presidenza del Consiglio, il Ministero delle finanze, nonchè il Ministero della Corte Reale (cosiddetto ministro a latere del Sovrano).

Il portafoglio dell'interno sarà affidato al dott. Emerich Jakatffy, ex-vice presidente della Camera dei deputati, che assumerà pure ad *interim* il dicastero della pubblica istruzione.

Il Ministero del commercio sarà affidato al conte Serenyi che assumerà inoltre ad *interim* quello dell'agricoltura.

Il maggior generale Hazay prenderà il portafoglio della difesa nazionale.

Il dott. Béla Vavrik, presidente del Senato e della Corte suprema di giustizia, assumerà il portafoglio della giustizia.

« Se la situazione del dottor Lukacs di fronte ai partiti parlamentari si rischiarasse - aggiunge il dispaccio - si provvederebbe alla nomina dei ministri pei dicasteri retti soltanto ad *interim*.

Il dottor Lukacs presenterà probabilmente domenica al Sovrano la lista del nuovo Ministero ».

Il *Magyar Orszag*, organo del partito di Justh, ritiene che il Gabinetto di Lukacs probabilmente farà le elezioni, quindi il paese non aspetta da esso che assoluta imparzialità. « Noi, dice il giornale, salutiamo con la massima compiacenza le elezioni divenute una necessità politica, visto che in Parlamento non è possibile formare una maggioranza ».

Nel partito che fa capo a Kossuth si manifesta pure una decisa opposizione al Ministero Lukacs, ed il Kossuth, in ciò d'accordo con Justh, si è pronunciato di accordare l'esercizio provvisorio del bilancio se fosse richiesto allo scopo di sciogliere la Camera dei deputati. Senza tale certezza non si accorderebbe l'esercizio. La situazione in Ungheria si presenta sempre più grave.

***

La stampa francese si mostra preoccupata parecchio delle trattative in corso fra il Governo olandese e le officine Krupp, per cedere a queste la fornitura esclusiva per le opere fortificatorie da eseguirsi sulla costa olandese.

Secondo l'*Echo de Paris*, l'origine dell'affare risale all'aprile del 1905, e cioè alla famosa lettera di Guglielmo alla regina Guglielmina, in cui l'Imperatore dichiarava che la Germania sarebbe obbligata a impadronirsi provvisoriamente dei porti d'Olanda, se questi rimanessero senza difesa, contro un eventuale attacco dell'Inghilterra. La stampa tedesca smentì energicamente questa lettera e Guglielmo, per calmare la cattiva impressione prodotta, si recò nel 1907 ad Amsterdam, ove dichiarò di garantire con la sua vita l'indipendenza dell'Olanda La Germania però non rinunziò affatto alle sue mire, e lavorò anzi con perseveranza per realizzarlo.

Ora le trattative per concedere alle officine Krupp il monopolio delle forniture per le fortificazioni olandesi sarebbero molto progredite, e ciò ha destato a Parigi gravi preoccupazioni, perchè in tal modo quelle officine, e quindi lo Stato maggiore tedesco, giungerebbero in possesso di tutti i piani di difesa della Olanda, e in caso d'una guerra dell'Inghilterra o della Francia contro la Germania, i tedeschi troverebbero le coste olandesi guarnite secondo i loro propri piani e armate coi loro cannoni.

I giornali chiedono che la Francia e l'Inghilterra ricordino al Governo dell'Aja, che in qualità di firmatario dell'accordo pel mare del Nord, esse non possono disinteressarsi di una questione che le riguarda molto da vicino e che è di carattere nettamente internazionale.

***

Un dispaccio da New-York al *Daily Telegraph* narra che il segretario di Stato per gli affari esteri degli Stati Uniti d'America, sig. Knox, ha diretto una nota-circolare alle Potenze, suggerendo la fondazione di una Corte di giustizia arbitrale, la quale dovrebbe avere poteri e funzioni sufficienti per risolvere tutti i casi controversi che potessero sorgere fra due nazioni, anche quelli che generalmente si considerano come motivi di guerra.

Nè Knox, nè i suoi colleghi si illudono che la convocazione di una simile Corte possa assicurare immediatamente la pace universale: tuttavia ritengono che questo sia un passo notevole verso la mèta a cui sembrano rivolti gli sforzi della civiltà moderna.

I funzionarî del Ministero degli esteri, secondo afferma il corrispondente del *New York American*, si dicono fiduciosi che giungano risposte favorevoli da un numero sufficiente di Potenze europee; Taft e Knox non risparmiano sforzi per ottenere che la proposta venga accettata. Il citato corrispondente aggiunge:

È da notare che gli americani sono alquanto ottimisti e convinti per lo più che vi sono delle ragioni speciali per cui gli Stati Uniti dovrebbero prendere l'iniziativa di tutte le proposte riguardanti la pace universale.

Essi sono stati molto lusingati dall'idea che la Conferenza dell'Aja abbia accettato il concetto americano per l'Alta Corte internazionale.

Ora il ministro degli esteri, Knox, nella sua nota-circolare alle potenze, propone che all'Alta Corte vengano date le attribuzioni e le giurisdizioni di una Corte internazionale di giustizia arbitrale.

***

Secondo recenti informazioni, da Tangeri, la probabilità del ritorno al trono del ex Sultano Mulai Abd-El-Aziz avrebbe fatto ancora grandi progressi nella regione intorno a Taza, presso le tribù del Riata, dei Boul e dei Brahan.

Il Sultano Mulai Hafid sembra assai inquieto per le notizie che ha ricevuto. Una mahalla sceriffiana, comandata da Bouchia-El-Bagdadi e dal caid Er Raisuli, sarebbe accampata ad Atargua, presso le tribù Soudja.

Essa avrebbe dovuto operare dinanzi a Taza, ma le tribù si sono rifiutate di permettere il passaggio all'esercito hafidiano.

Il Sultano inoltre concentrerebbe considerevoli provvigioni nella « hasbah » di Ulad Bouzian, presso le tribù degli Hiajna.

NOTIZIE VARIE

ITALIA.

S. M. il Re e S. A. il principe Luigi Napoleone, iermattina alle 9, accompagnati dal generale Trombi e dal capitano di fregata Biscaretti di Ruffia, si recarono al monumento a Vittorio Emanuele II, ove furono ricevuti da S. E. il ministro dei lavori pubblici, onorevole Rubini e dagl'ingegneri Piacentini, Manfredi e Crimini.

Il grandioso monumento venne ammirato in ogni sua parte dagli Augusti visitatori, che espressero il loro plauso agli insigni tecnici e artisti preposti ai lavori.

Alle 11 il Sovrano e il principe fecero ritorno alla Reggia.

S. M. il Re, ieri alle 14, accompagnato da'suoi aiutanti di campo di servizio, si recò in automobile a Castelporziano.

Alle 16.30 fece ritorno al Quirinale.

S. M. la Regina Elena compie oggi un nuovo anno di vita. Alla Reggia dove l'Augusta Donna effonde tanta finezza d'affetti, tanto esempio di bontà, salgono oggi i voti più fervidi, gli auguri più sinceri, specialmente delle spose e delle madri italiane.

Stamane, come di consueto, venne salutata la lieta ricorrenza, con le salve d'artiglieria da Monte Mario. La città è imbandierata. Numerosissimi telegrammi sono giunti alla Reggia.

S. M. la Regina Margherita, accompagnata dalla marchesa di Villamarina e dal conte Guiccioli, si recò iermattina, in automobile, a visitare la « Casa modello » della « Società dei beni stabili », a via Famagosta, nel quartiere Trionfale.

Trovavansi a riceverla il direttore generale ing. Talamo, il sindaco Nathan, il cav. Biagini, amministratore della Società, la prof. Montessori ed altri del personale sociale.

Sua Maestà, ammirata, visitò tutto il fabbricato, giustamente modello di ottima, igienica disposizione d'ambienti, corredato da Istituti filantropici quali la « Casa dei bambini », l'ambulatorio gratuito, la sala di lettura, la sala balnearia, ecc.

Nella « Casa dei bambini » l'Augusta signora volle interrogare i piccini e fu loro prodiga di carezze, ed elogiò la direttrice delle varie scuole annesse ai fabbricati della Società, prof. Montessori e la maestra signora Ortensi-Neri.

A mezzogiorno, salutata dagli inquilini, specialmente dai fanciulli plaudenti, Sua Maestà fece ritorno a Palazzo Margherita.

In memoria di Re Vittorio Emanuele II. — Domani, per la ricorrenza del triste anniversario della morte di Re Vittorio Emanuele II, le Associazioni monarchiche si riuniranno alle ore 10 in piazza SS. Apostoli, e formato corteo, preceduto dalla musica municipale, si recheranno al Pantheon per deporre una corona sulla tomba del Padre della Patria.

Il corteo, giunto che sarà in piazza della Rotonda, si schiererà intorno al tempio in attesa della Giunta municipale che in forma solenne alle ore 11 si recherà al Pantheon e deporrà sulla tomba, in nome di Roma, una corona di fiori artificiali. Al pronao, il sindaco e gli assessori saranno ricevuti dal Comizio centrale dei veterani 1848-1870. Faranno servizio d'onore nel pronao e nell'interno del tempio quaranta vigili in alta uniforme con il gonfalone di Roma e le bandiere dei rioni, affidate ai graduati del corpo.

Indi sfilerà il corteo.

La bandiera nazionale a mezz'asta ed abbrunata sventolerà fin dal mattino sulla torre capitolina e dagli edifici governativi e municipali.

*** Per la circostanza il Comizio centrale dei veterani ha pubblicato un patriottico manifesto, invitante la cittadinanza a prender parte al corteo.

*** La corona di fiori artificiali che deporrà la Giunta municipale è opera delle alunne della scuola professionale femminile.

Alle tombe dei Re. — Ieri mattina le reclute del reggimento bersaglieri di stanza in Roma, condotte dai loro ufficiali, si recarono al Pantheon per fare atto di ossequio alle tombe dei Re Vittorio Emanuele II ed Umberto I.

Smentita. — L'*Agenzia Stefani* comunica: Le voci divulgate in questi giorni di operazioni di credito, che il Governo progetterebbe o preparerebbe, sono destituite di ogni fondamento.

Nell'Amministrazione capitolina. — Ieri ha preso possesso del nuovo ufficio il cav. avv. Vito Calamita il quale, per la promozione a direttore di recente conseguita, è stato destinato alla Direzione del personale, che da più mesi era retta provvisoriamente dal cav. Pelissier, direttore dell'ufficio IV.

Il cav. Pelissier ha presentato al nuovo direttore gli impiegati dell'ufficio, facendo quindi una minuta relazione delle pratiche in corso al cav. Calamita il quale consacrerà l'opera sua di funzionario intelligente e colto alla Direzione del personale.

Conferenza. — Ieri sera, all'Associazione della stampa, di Roma, il prof. Arcangelo Ghisleri tenne l'annunziata conferenza sul tema « Africa vestita e Africa nuda ».

Un pubblico sceltissimo, numerosissimo, nel quale figuravano personalità della scienza, dell'arte, della politica, ecc., nonchè parecchie eleganti signore, assisteva con viva attenzione.

Con la competenza a lui propria, con parola geniale ed elegante, il Ghisleri trattenne per circa due ore l'uditorio che vivamente l'applaudì.

La conferenza venne illustrata da proiezioni interessanti.

Necrologio. — A Catania, ieri, improvvisamente è morto il prof. comm. Giuseppe Carnazza-Puglisi, senatore del Regno.

Di eletto ingegno, studiosissimo, il Carnazza-Puglisi era professore di diritto commerciale nella R. Università di Catania.

Aveva fatto parte della Camera come deputato di Noto e del II collegio di Siracusa (a scrutinio di lista) dal 1874 al 1880 e dal 1886 al 1890.

Dal 14 giugno 1900 era senatore.

Appartenne sempre al partito della Sinistra storica.

Lascia parecchi scritti in materia commerciale.

La sua perdita è vivamente rimpianta nel mondo universitario catanese dove egli era amatissimo da colleghi e studenti.

Gli si preparano solenni onoranze.

Esposizione di Belle arti pel 1910. — La presidenza della Società amatori e cultori di Belle arti, di Roma, avverte gli artisti interessati che, causa l'ingombro nella serra dei bozzetti delle decorazioni scultorie del ponte Vittorio Emanuele, l'ultimo ter-

mine per la consegna delle opere destinate all'Esposizione di Roma del 1910, è protratto al 20 corrente, termine assolutamente definitivo.

Per le vittime dell'Yemen. — Un telegramma da Hodeida reca che il Valì di colà ha annunziato al console generale d'Italia che una scorta si troverà pronta a Moka per accompagnarlo sul luogo dell'assassinio del marchese Benzoni e di Burckardt.

Da Berlino venne telegrafato alla *Koelnische Zeitung* per smentire recisamente che la Germania avrebbe rifiutato di intervenire a Costantinopoli per l'assassinio del viaggiatore Burchkardt.

Il console italiano a Hodeida deve recarsi attualmente nell'interno per raccogliere la salma di Benzoni e per trasportare, secondo il desiderio della famiglia Burchkardt, anche le spoglie di Burchkardt alla costa. Per appoggiare i passi del suo collega italiano l'ambasciatore Marshall, ha, dal canto suo, fatto pratiche presso la Porta per facilitare e rendere sicuro il viaggio del console italiano.

Lo stesso giornale reca che il Valì di Hodeida ha informato che Burchkardt e Benzoni furono uccisi nel momento che attraversavano una gola da indigeni nascosti in una piantagione di caffè. Burchkardt fu colpito da quattro palle e Benzoni da tre. La loro morte fu istantanea.

Il disastro ferroviario di Foggia. — Nello scontro ferroviario dell'altro ieri a Foggia, sono morti Cianci Francesco, conduttore, Petrosillo, macchinista, Romano Gaetano, ufficiale postale, Ghirizzi Leone, ufficiale postale, e Stampacchia, commesso postale, che era stato trasportato ieri nel locale ospedale gravemente ferito.

Rimasero feriti: il comm. Gasperini, prefetto di Bari, De Martino Giuseppe, De Soabatis Carlo, Aukner Alfredo, Minigno Antonino, Confaloni Lorenzo, Coen Bianca, Anastasio Antonio, Cristofaro Antonino e Mancini Michele.

Beneficenza. — A Favara (Girgenti) è morta recentemente la baronessa Girolamo Mendola, gentildonna benefica che ha lasciato nel suo testamento lire trentamila per l'ospedale civico, lire ventimila per le orfanelle del Boccone del Povero, lire ventimila per l'ospizio dei vecchi invalidi, nonchè lire mille da dividersi fra dieci famiglie povere, e lire trecento annue per due legati di maritaggio da sorteggiarsi fra le povere del paese.

Fenomeni tellurici. — Ieri, a Mileto, alle 14, è stata avvertita una scossa molto lieve di origine quasi locale, preavvisata dallo strumento Maccioni dieci minuti avanti.

Pubblicazioni ufficiali. — Nel corrente mese uscirà il primo numero della *Rivista delle comunicazioni*, periodico mensile edito dal Ministero delle poste e telegrafi, il quale assorbirà le altre riviste non ufficiali pubblicate finora da quel Ministero. Il nuovo periodico, al quale collaboreranno insigni scrittori, si occuperà dal punto di vista dell'economia e del diritto dei movimenti legislativo, scientifico, giurisprudenziale interno ed internazionale in fatto di trasporti, dei servizi postali, telegrafici, telefonici, radiotelegrafici, ferroviari, marittimi e simili.

Movimento commerciale. — Il 6 corr. a Genova, furono caricati 876 carri, di cui 297 di carbone pel commercio e 61 per l'Amministrazione ferroviaria; a Venezia 356 di cui 97 di carbone pel commercio e 129 per l'Amministrazione ferroviaria; a Savona 75 di cui 44 di carbone pel commercio; a Livorno 114, di cui 17 di carbone pel commercio e 25 per l'Amministrazione ferroviaria.

Marina mercantile. — Ieri l'altro, a Santos, il postale *Principe di Udine*, del Lloyd Sabaudo, è giunto proveniente da Buenos-Aires ed è partito per Genova.

TELEGRAMMI

(Agenzia Stefani)

HALIFAX (Nuova Scozia), 7. — Soltanto due delle diciassette barche che erano state trasportate dal mare mancano ancora. Le altre sono state salvate.

CHALONS-SUR-MARNE, 7. — Latham ha compiuto oggi in aeroplano un volo magnifico ed ha battuto tutti i *records* dell'altezza.

Alle 2.30 Latham ha preso il volo ed ha subito cominciato a salire descrivendo delle curve eleganti.

Latham batteva così successivamente il suo *record* di 475 metri, poi quello di Paulham di 600 metri e raggiungeva infine un'altezza di 1050 a 1100 metri.

Questa altezza è stata misurata per mezzo di apparecchi di precisione dai commissari del campo. A quell'altezza l'apparecchio non era divenuto che un punto minuscolo. Latham è quindi disceso lentamente ed ha preso facilmente terra alle 3.15, avendo coperto nel suo volo circa 50 km.

Latham è stato calorosamente acclamato.

Il tempo era magnifico.

LONDRA, 7. — Il ministro del commercio Lloyd George ha pronunciato un discorso.

L'oratore ha detto che il recente discorso di Balfour relativo alla Germania è l'ultima carta di un giuocatore prossimo alla rovina. Balfour, non avendo più la speranza di attaccare il bilancio, tenta di evocare lo spettro della Germania. È indegno del capo di un grande partito parlare come egli ha fatto d'una grande potenza europea ed è un'onta pei costumi politici britannici.

Indi ha parlato il primo ministro Asquith. L'oratore ha detto che nessuna potenza basa la sua politica sull'ipotesi di una guerra anglo-tedesca. Non esistono più cause di un conflitto con la Germania. È deplorevole che a scopo puramente elettorale Balfour tenti d'infiammare l'opinione pubblica dei due paesi, mentre essi fanno i più grandi sforzi per raggiungere il migliore accordo.

COSTANTINOPOLI, 7. — L'ambasciatore di Francia, Bompard, ha fatto presso il ministro degli esteri, Rifaat pascià, un passo riguardo all'incidente di frontiera fra la Tunisia e la Tripolitania.

Rifaat pascià ha promesso che il Governo turco ordinerebbe alle autorità di Tripoli di prendere misure per prevenire ogni conflitto.

Nei circoli ufficiali si attribuisce poca importanza all'incidente e si manifesta concordemente la volontà di evitare ogni conflitto.

TUNISI, 7. — Le autorità di Tripoli, avendo dato ampie assicurazioni pacifiche al Governo francese, si considera come terminato l'incidente di frontiera.

BRUXELLES, 7. — Il Re Alberto ha ricevuto nel pomeriggio al palazzo reale di Bruxelles gli omaggi della magistratura del Regno in occasione del suo avvento al trono.

Il Re Alberto indossava la grande uniforme di generale e la Regina era in abito di lutto.

I Sovrani erano circondati dai ministri e dai dignitari delle loro Case.

ADDIS ABEBA, 5. — Le ultime notizie sulla salute di Menelik sono contraddittorie. Un medico che ha visitato il Negus in questi giorni dice che la sua morte può essere imminente, senza però escludere la possibilità che egli rimanga in vita ancora per qualche mese.

ORLEANS, 7. — Questa mattina hanno avuto luogo i funerali dell'aviatore Leone Delagrange coll'intervento di una enorme folla.

La salma era stata trasportata ieri sera alla Cattedrale di Santa Croce, ove stamane alle 11 è stato celebrato un servizio religioso. Moltissime corone erano state collocate attorno al feretro.

L'assoluzione alla salma è stata data dal vescovo di Orléans.

A mezzogiorno si è formato il corteo per il trasporto al cimitero.

Nel corteo si notavano i rappresentanti del presidente del Consiglio, Briand, e del ministro dei lavori pubblici, Millerand.

ATENE, 7. — Verso l'alba l'incendio del palazzo Reale era spento.

I pompieri procedono allo sgombero delle macerie.

I corridoi del palazzo sono pieni di mobili e di altri oggetti che giacciono alla rinfusa; e che vi sono stati messi appena l'incendio era scoppiato.

Si è riusciti a salvare una parte della corrispondenza del Re.

Gli archivi e le bandiere storiche che si trovavano nel palazzo sono stati trasportati nei Ministeri.

Sul luogo del disastro si sono recati i ministri e le autorità.

Parecchi membri del corpo diplomatico hanno espresso il loro rammarico al Re per l'incendio avvenuto.

Un distaccamento di 40 marinai inglesi è accorso per concorrere all'opera di estinzione. Questi marinai sono ritornati alla loro squadra verso le ore 2 del mattimo.

I giornali fanno rilevare, con parole di elogio e di gratitudine, la presenza di questo distaccamento inglese. La parte centrale del palazzo è rimasta completamente distrutta. Le finestre sono ridotte a buchi spaventosi; il tetto è completamente crollato.

La Regina è rimasta vivamente impressionata alla notizia dell'incendio.

Non si ha da deplorare alcun accidente alle persone.

I danni sono calcolati a più di un milione di dramme.

WASHINGTON, 8. — Il presidente della Confederazione, Taft, ha inviato alla Camera dei rappresentanti un messaggio speciale, nel quale propone la creazione di un tribunale incaricato di regolare il commercio fra gli Stati dell'Unione, deplora gli accaparramenti dei *trusts* e chiede che si proibisca alle Compagnie ferroviarie di acquistare il capitale in azioni od obbligazioni di altre Compagnie.

Il messaggio si inspira alla politica di Roosevelt e non modifica sensibilmente la legge sui *trusts*.

OSSERVAZIONI METEOROLOGICHE

del R. Osservatorio del Collegio romano

7 gennaio 1910.

Il barometro è ridotto allo zero	0° a mare.
L'altezza della stazione è di metri	50.60.
Barometro a mezzodì.	766.10.
Umidità relativa a mezzodì.	29.
Vento a mezzodì.	N.
Stato del cielo a mezzodì.	sereno.
Termometro centigrado	massimo 10 6.
	minimo 5.1.
Pioggia	—

7 gennaio 1910.

In Europa: pressione massima di 779 sulla Baviera e Boemia; minima di 744 sull'Islanda.

In Italia nelle 24 ore: barometro ovunque salito fino a 11 mm. sulla Lombardia; temperatura prevalentemente diminuita; pioggiarelle sulla Campania, Puglie e Sicilia.

Barometro: 774 val Padona; 766 in Sicilia.

Probabilità: venti moderati o forti settentrionali; cielo generalmente sereno; mare agitato.

N. B. — Alle ore 12, è stato telegrafato ai semafori dell'Italia centrale, meridionale ed isole di alzare il cono Nord.

BOLLETTINO METEORICO

dell'Ufficio centrale di meteorologia e di geodinamica

Roma, 7 gennaio 1910.

STAZIONI	STATO del cielo ore 8	STATO del mare ore 8	TEMPERATURA precedente	
			Massima	Minima
			nelle 24 ore	
Porto Maurizio. .	sereno	legg. mosso	13 2	7 8
Genova	sereno	calmo	13 8	8 4
Spezia	sereno	calmo	13 6	4 4
Cuneo	sereno	—	14 8	4 3
Torino.	coperto	—	6 8	0 1
Alessandria . . .	nebbioso	—	9 0	— 2 0
Novara	sereno	—	9 8	— 1 6
Domodossola . . .	sereno	—	15 8	— 1 8
Pavia	nebbioso	—	8 5	— 1 9
Milano	nebbioso	—	9 1	— 0 2
Como	sereno	—	11 0	— 1 0
Sondrio	sereno	—	12 6	2 1
Bergamo.	sereno	—	9 8	4 2
Brescia	1/4 coperto	—	11 3	1 0
Cremona.	sereno	—	7 6	— 0 8
Mantova.	nebbioso	—	9 0	— 1 8
Verona	sereno	—	10 6	0 4
Belluno	sereno	—	8 6	— 2 6
Udine	coperto	—	10 0	2 1
Treviso	coperto	—	9 5	1 8
Venezia	coperto	calmo	9 7	2 6
Padova	coperto	—	9 2	1 7
Rovigo.	1/4 coperto	—	10 0	?
Piacenza.	1/2 coperto	—	8 2	— 1 2
Parma.	nebbioso	—	7 9	— 0 9
Reggio Emilia . .	coperto	—	8 5	1 0
Modena	nebbioso	—	7 1	1 8
Ferrara	nebbioso	—	8 4	— 2 2
Bologna	nebbioso	—	7 2	1 7
Ravenna.	nebbioso	—	6 8	— 2 9
Forlì.	coperto	—	6 8	1 0
Pesaro.	nebbioso	tempestoso	9 0	0 0
Ancona	1/4 coperto	mosso	10 2	3 0
Urbino.	1/4 coperto	—	7 8	2 6
Macerata. . . .	sereno	—	10 9	1 2
Ascoli Piceno . .	—	—	—	—
Perugia.	sereno	—	10 5	1 0
Camerino	sereno	—	8 0	0 0
Lucca	sereno	—	12 6	1 5
Pisa.	sereno	—	16 7	0 3
Livorno	sereno	calmo	14 3	3 5
Firenze	sereno	—	11 0	0 4
Arezzo	sereno	—	12 4	2 0
Siena	sereno	—	11 8	3 5
Grosseto.	sereno	—	15 7	1 0
Roma	sereno	—	12 2	5 1
Teramo	sereno	—	12 0	1 0
Chieti	1/2 coperto	—	9 3	2 0
Aquila.	sereno	—	8 2	0 1
Agnone	coperto	—	7 0	— 1 8
Foggia.	3/4 coperto	—	11 7	1 9
Bari.	1/2 coperto	grosso	11 2	6 0
Lecce	3/4 coperto	—	10 4	4 0
Caserta	1/4 coperto	—	13 0	4 8
Napoli.	1/2 coperto	mosso	12 9	5 1
Benevento. . . .	nebbioso	—	11 1	1 5
Avellino.	nevoso	—	9 2	— 1 2
Caggiano	3/4 coperto	—	8 4	— 1 6
Potenza	nevoso	—	5 6	— 2 6
Cosenza	sereno	—	10 1	1 6
Tiriolo.	coperto	—	9 5	1 1
Reggio Calabria .	—	—	—	—
Trapani	1/4 coperto	mosso	15 6	9 6
Palermo	1/2 coperto	grosso	17 4	7 8
Porto Empedocle .	sereno	calmo	15 2	9 6
Caltanissetta. . .	sereno	-	11 7	5 0
Messina	1/2 coperto	legg. mosso	16 1	4 2
Catania	coperto	agitato	15 5	7 8
Siracusa	coperto	molto agit.	14 7	6 0
Cagliari	sereno	calmo	15 0	4 0
Sassari.	1/4 coperto	—	14 1	6 1

Direttore: G. B. BALLESIO. Tipografia delle Mantellate. TUMINO RAFFAELE, *gerente responsabile.*